DECRETO LEGGE 41/2021 "SOSTEGNI" – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Comma 1
Ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno già beneficiato dell'indennità di cui agli artt.15 e 15-bis del DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori, convertito con modificazioni in L.176/2020) **è erogata una tantum una indennità pari a 2.400 euro**. Si tratta in particolare dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché degli incaricati alle vendite.

Commi 2-6
Ai Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari a euro 2.400 a condizione che:
• abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/03/2021;
• abbiano svolto almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/03/2021;
• alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23/03/2021), non siano titolari di: pensione; rapporto di lavoro dipendente; NASPI.

Ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari a euro 2.400.
Soggetti interessati:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e 23/03/2021 e abbiano lavorato per almeno 30 giornate in tale periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli artt. 13-18 D.lgs. n. 81/2015 che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/03/2021;
c) lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1/1/2019 e 23/03/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art.2222 C.c. e non abbiano un contratto in essere alla data del 24/03/2021. Tali lavoratori, per i suddetti contratti devono essere già iscritti alla gestione separata alla data del 23/03/2021 con accredito nello stesso periodo (01/01/2019-23/03/2021), di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D.lgs. n. 114/98) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata alla data del 23/03/2021 e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i suddetti lavoratori non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:
• essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente (rif.artt.13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs 81/2015), senza diritto all'indennità di disponibilità;
• titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a euro 2.400, se in possesso cumulativamente dei sottoelencati requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/03/2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 23/03/2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari a euro 2.400 se in possesso dei sottoelencati requisiti:
almeno 30 contributi giornalieri al FPLS versati dal 1/1/2019 al 23/03/2021 da cui deriva un reddito riferito al 2019, non superiore a euro 75.000;
• non titolari di pensione;
• non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente (rif.artt.13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs 81/2015), senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1/1/2019 al 23/03/2021, cui deriva un reddito riferito al 2019, non superiore a euro 35.000.

Comma 7
Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (rif.L.222/1984).
La domanda per le indennità di cui ai commi 2,3,5,6 sono presentate all'INPS entro il 30/04/2021 tramite il modello e secondo le modalità definite dall'istituto.

Comma 8
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo previsto per l'anno 2021 e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle finanze; qualora dal monitoraggio emergessero degli scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa previsto, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.